

### Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

#### Concorso di colpa: -

**Quantum:** otto mesi di reclusione e, in solido con altri, risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, verso le costituite parti civili, con assegnazione alle medesime di somme varianti da cinquanta milioni a cinque milioni di lire, a titolo di provvisoriamente esecutive.

### Evento

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

### Fattispecie

Accedeva nell'impianto di formatura verde BMD durante il suo funzionamento scavalcando la linea di remolaggio interna (alta 80 cm.) -invece che attraverso i due cancelli dotati di interbloccaggio- e rimaneva schiacciato dalle staffe dell'impianto, ciascuna del peso di 10 quintali.

### Soggetto leso

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

### Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

### Principio di diritto:

In tema di individuazione dei destinatari degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora si tratti di violazioni connesse all'originario impiego dei macchinari, non dotati cioè sin dall'inizio dell'uso dei mezzi di protezione a tutela dell'incolumità dei lavoratori, i titolari dell'impresa, ancorchè non preposti concretamente alla vigilanza sul lavoro dipendente, non sono esenti da responsabilità in ordine all'applicazione delle norme antinfortunistiche (Cass.Sez.4° 27/11/1989 n.980, Casellato).

L'art.68 del DPR n.547/55 elenca tassativamente le diverse forme di cautela richieste (protezione o segregazione, "per quanto possibile" degli organi lavoratori delle macchine pericolose e delle relative zone di operazione, oppure adozione di dispositivi di sicurezza) e deve essere correttamente e logicamente interpretata, alla luce del suo dictum, nel senso che l'installazione di un dispositivo di sicurezza (nella specie posto in essere sulla via di accesso "regolare" alla zona di operazione) soddisfa il precetto normativo soltanto ove sia impossibile proteggere la zona di operazione; di più, l'adozione del dispositivo di sicurezza è imposta sempre in modo tassativo, mentre l'altra cautela, con ogni evidenza primaria in quanto l'unica tale da ovviare con certezza al pericolo sorgente dagli organi lavoratori, adottabile segregando gli organi lavoratori o proteggendo con una barriera fisica la zona di operazione della macchina, può essere omessa soltanto in caso di impossibilità di realizzazione (vedi Cass.Sez.4°, 30/11/1992 n.1208, Sbardolini).

Per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, per tutte, Cass.Sez.4° 25/09/1995 n.10733, Da Pont e altro) le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicchè la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.

### Note:

**Esito:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

### Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2005

**Numero:** 18558

**Sezione:** IV

*cod. 33*

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*